



DREAM A.S.D.

Associazione Sportiva Dilettantistica
Via Brento 199/2 (- 40036) Monzuno, Bologna



CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

Tra

La società sportiva **DREAM A.S.D.** con sede in MONZUNO,
via BRENTO 199/2 nella persona del suo legale rappresentante sig. LUCA
LIPPI BRUNI

(di seguito indicato come “ **Sodalizio** “)

E

La ditta _____ con sede in
_____ nella persona del suo legale
rappresentante _____ (di seguito indicato come “
Sponsor “)

PREMESSO CHE

- il Sodalizio è affiliato alla Federazione Italiana Sport Equestri__ e partecipa alle manifestazioni sportive dalla stessa indette;

- lo Sponsor è azienda che opera nel settore merceologico dell'industria e nell'ambito delle proprie iniziative promozionali è interessato ad instaurare con il sodalizio un rapporto di collaborazione a carattere promo-pubblicitario per la

diffusione del proprio marchio _____ e dei prodotti dallo stesso contraddistinti;

- lo Sponsor dichiara di essere al corrente che sono presenti, nell'ambito dell'attività del sodalizio, altri marchi pubblicitari non appartenenti allo stesso settore merceologico;

- le parti in epigrafe intendono disciplinare i reciproci rapporti con le modalità e le condizioni previste nel presente contratto, che rientra ad ogni effetto nell'ambito dei rapporti di collaborazione promo-pubblicitaria disciplinati dalle norme e secondo lo spirito delle disposizioni emanate in materia dalla FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI (F.I.S.E)

Tutto ciò premesso tra le parti così come sopra rappresentate si conviene e stipula quanto segue:

1. Finalità

1. Con il presente contratto, di cui la premessa costituisce parte integrante, il sodalizio si impegna a collaborare con lo sponsor per la realizzazione di iniziative promo-pubblicitarie e di pubbliche relazioni riguardanti il marchio .

2. Definizioni

1. Nel presente contratto si definisce:

- a) "il sodalizio." o il "club" - indica la società sportiva
- b) "lo sponsor" - indica la Ditta contraente
- c) "le parti " - indica il club e l'Azienda
- d) "il Marchio" - indica il segno distintivo di proprietà della
azienda
- e) "la qualifica" - indica l'espressione " Sponsor"

f) “il Marchio Aziendale” - indica il segno distintivo del prodotto di cui è titolare

l’Azienda contraente, che la Ditta stessa intende promuovere mediante il rapporto discendente dalla conclusione del presente contratto

3. Oggetto e durata del contratto

1. Il sodalizio concede all’azienda la qualifica di “sponsor”.
2. Il presente contratto ha per oggetto l’utilizzo in esclusiva merceologica della qualifica di “sponsor” mediante la collocazione del marchio aziendale di dimensioni massime di 5 X 10 cmq sui capi indossati dagli atleti tesserati per il club durante le loro attività ufficiali con i limiti di cui ai vigenti regolamenti della F.I.S.E.
3. Il contratto avrà decorrenza dall’_____ e termine al _____ senza necessità di disdetta o comunicazione alcuna. E’ espressamente esclusa ogni forma di rinnovo tacito.

4. Obblighi del club

1. Il marchio dello sponsor, conforme all’esemplare che sarà consegnato dallo sponsor stesso al sodalizio, sarà apposto, a cura e a spese dello sponsor, SUL VAN , SUL GIUBBOTTO, che verrà indossato sia durante la fase di riscaldamento che precede la competizione, sia durante la fase di presentazione dell’atleta, nonché su tutti i materiali utilizzati dai cavalli che la Federazione nazionale consente(fasce, coperte, etc eccetto sotto sella da competizione).
2. Nel corso degli allenamenti e dei ritiri, il marchio dello sponsor sarà apposto sui vari capi di abbigliamento indossati nello svolgimento dell’attività sportiva.
3. Il sodalizio collocherà il marchio dello sponsor sulla propria carta intestata e

in ogni attività di comunicazione dovesse realizzare.

4. Un comunicato dello sponsor sarà letto dallo speaker ufficiale delle manifestazioni che dovessero essere organizzate dal club.
5. Il marchio dello sponsor sarà, infine, collocato sui titoli di accesso delle eventuali manifestazioni organizzate dal club.

5. Esclusione

1. La conduzione tecnico - sportiva resta completamente estranea allo sponsor, il quale non risponderà per nessuna ragione della gestione del sodalizio.

6. Facoltà dello sponsor

1. E' facoltà dello sponsor porre in essere ulteriori iniziative promo-pubblicitarie i cui contenuti dovranno essere concordati con il sodalizio

7. Compenso.

A titolo di corrispettivo per le prestazioni promo-pubblicitarie effettuate dal sodalizio e per i diritti da questo concessi così come stabiliti dal presente contratto lo sponsor corrisponderà al sodalizio la somma di € _____ oltre ad Iva, che sarà versata, previa presentazione di regolare fattura con le seguenti modalità:

8. Dichiarazioni lesive

1. Le parti si impegnano reciprocamente a vietare ai propri esponenti rappresentanti e tesserati di formulare giudizi o di rilasciare dichiarazioni che comunque possono recare nocimento al prestigio delle parti stesse.

9. Modificazioni contrattuali

1. Ogni modificazione al contenuto del presente contratto sarà valida ed efficace solo se approntata nella forma scritta e se accettata per iscritto da entrambe le parti.
2. Conseguentemente la disapplicazione anche reiterata di una o più delle pattuizioni e delle clausole contenute nel presente contratto non dovrà intendersi quale abrogazione tacita.
3. Ogni comunicazione di consenso o di richiesta riferibile al presente contratto dovrà essere trasmessa all'altra parte nella forma scritta.
4. Tutte le comunicazioni dovranno essere inviate presso la sede dell'altra parte, così come indicato nel preambolo del presente contratto, oppure presso altro indirizzo comunicato preventivamente all'altra parte per iscritto.

10. Clausola compromissoria

1. Ad eccezione delle obbligazioni di cui all'art.7, ogni controversia inerente l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto e comunque ad esso conseguente o connessa sarà decisa mediante arbitrato irrituale devoluto ad un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui uno designato dal sodalizio, uno designato dallo sponsor, ed il terzo con funzioni di Presidente, designato di comune accordo dai primi due o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale di Bologna.
2. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra parte con lettera raccomandata con indicazione del proprio arbitro; la controparte dovrà nominare il proprio arbitro entro venti giorni dal ricevimento della predetta raccomandata. In caso di mancata tempestiva nomina del secondo arbitro, la parte istante potrà chiederne la nomina al Presidente del Tribunale di Bologna.
3. Il Collegio Arbitrale che avrà sede in Bologna svolgerà le proprie attività ed adotterà il lodo con la massima libertà di forme.

11. Registrazione

1. Le spese di registrazione del presente contratto saranno a carico della parte che ne darà motivo.

12. Cessione del contratto

1. Il presente contratto è da intendersi concluso intuitu fiduciae. E' fatto divieto all'Azienda Sponsor di cedere lo stesso a terzi ed i diritti che da esso scaturiscono.

13. Elezione di domicilio

1. Le parti dichiarano di eleggere domicilio ai fini del presente contratto presso le sedi così come indicata in epigrafe. Qualsiasi comunicazione attinente e relativa al presente contratto dovrà essere effettuata nel domicilio eletto a mezzo raccomandata a.r. o equipollente per la prova dell'avvenuta ricezione.

14. Risoluzione del contratto

1. Costituiscono eventi risolutivi del presente rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456:

- l'inosservanza delle norme di statuto e regolamento FISE afferenti la disciplina degli accordi promo pubblicitari (in allegato);
- comportamento contrario ai doveri di correttezza e diligenza nell'esecuzione del contratto;
- atti e/o fatti lesivi dell'immagine e del diritto di riservatezza di ciascuna parte;

2. Pertanto il mancato o l'inesatto adempimento di una soltanto delle obbligazioni qui specificatamente indicate, comporta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., la risoluzione ipso iure del contratto intercorso tra le parti.

15. Facoltà di recesso

1. E' attribuita al sodalizio la facoltà di recesso dal presente contratto in caso di messa in liquidazione, fallimento, sottoposizione a procedura concorsuale dell'Azienda Sponsor. L'esercizio del diritto di recesso non comporta rinuncia ai diritti già sorti in base al presente contratto.

16. Eliminazione dei richiami

1. Alla cessazione del presente contratto, da qualunque causa determinato, l'Azienda Sponsor dovrà, nel termine di trenta giorni successivi, eliminare ogni richiamo alle qualifiche alla stessa attribuite, astenersi dall'utilizzare la qualifica di ex sponsor e simili rinunciando definitivamente ad ogni richiamo di immagine relativamente alla qualifica in precedenza goduta.

17. Consenso al trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 (qui di seguito "La Legge") relativa alla "Tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali", le parti si danno reciprocamente atto di aver ricevuto l'informativa prevista dall'art. 10 della Legge stessa, in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti all'atto della stipula del presente contratto e/o successivamente acquisiti dalle parti nel corso del relativo rapporto contrattuale. Alla luce di quanto sopra indicato, le Parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Luogo, Monzuno li 31/3/10

Il sodalizio

L'Azienda Sponsor

Ai sensi e per gli effetti 1341 e ss. Cod. Civ. si dichiara che sono stati oggetto di specifica trattazione e di approvazione espressa le clausole contraddistinte agli artt. 4 (obblighi del club); 5 (esclusione); 8 (dichiarazioni lesive); 9 (modificazioni contrattuali); 10 (clausola compromissoria); 14 (risoluzione del contratto); 15 (facoltà di recesso); 17 (consenso al trattamento dei dati personali)

Il sodalizio

L'Azienda Sponsor